

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 1966

(47^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BUSI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Nuove disposizioni concernenti l'adeguamento delle attrezzature dei panifici » (1490-D) (D'iniziativa del senatore Levi) (Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati in un testo unificato del disegno di legge d'iniziativa del senatore Levi con un disegno di legge governativo e con un disegno di legge d'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri, nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag. 522, 524, 526, 527, 528, 529, 530
AUDISIO	523, 525, 528, 529
LEVI	522, 523, 526
MALFATTI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	526, 528, 529
MONTAGNANI MARELLI	528, 529
PERUGINI	524, 529
VERONESI	523, 525
ZANNINI, relatore	522, 524, 525, 527, 529, 530

« Applicazione della legge 3 gennaio 1960, n. 15, per il completamento e l'aggiornamento della Carta geologica d'Italia e integrazioni alla legge stessa » (1851); e: « Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto dal Ministero dell'industria e

del commercio per il completamento e aggiornamento della Carta geologica d'Italia, ai sensi della legge 3 gennaio 1960, n. 15 » (1852) (Discussione ed approvazione) (1):

PRESIDENTE	Pag. 531, 532, 533
BONAFINI	533
FORMA, relatore	531
TRABUCCHI	532
VECELLIO	532
VERONESI	532

La seduta è aperta alle ore 11,10.

Sono presenti i senatori: Audisio, Banfi, Berlanda, Bernardi, Bonafini, Busi, Forma, Francavilla, Mammucari, Molinari, Mongelli, Montagnani Marelli, Perugini, Secci, Trabucchi, Vacchetta, Vecellio, Veronesi e Zannini.

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge n. 1852 è stato così modificato: « Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il completamento e aggiornamento della Carta geologica d'Italia, ai sensi della legge 3 gennaio 1960, n. 15 ».

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Levi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Malfatti.

M O N G E L L I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa del senatore Levi: « Nuove disposizioni concernenti l'adeguamento delle attrezzature dei panifici » (1490-D) (Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati in un testo unificato del disegno di legge d'iniziativa del senatore Levi con un disegno di legge governativo e con un disegno di legge d'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri, nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa del senatore Levi: « Nuove disposizioni concernenti l'adeguamento delle attrezzature dei panifici », già approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati in un testo unificato del disegno di legge d'iniziativa del senatore Levi con un disegno di legge governativo e con un disegno di legge d'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri, nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z A N N I N I , relatore. Onorevoli colleghi, credo non sia il caso di rifare la cronistoria del disegno di legge d'iniziativa del senatore Levi. Mi limiterò a ricordare che la nostra Commissione, nella seduta del 15 dicembre 1966, aveva approvato all'unanimità un testo, che è stato quasi completamente ripreso dalla XII Commissione della Camera nella seduta dell'11 maggio 1966. La Commissione industria dell'altro ramo del Parlamento ha infatti apportato soltanto una modifica all'articolo 4 del disegno di legge, articolo che pertanto risulta così formu-

lato: « Le norme di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, e successive modificazioni e di cui agli articoli che precedono, non si applicano ai forni di cottura a legna allo stato naturale, nei centri abitati con popolazione inferiore ai 2001 abitanti.

L'esistenza di tali forni non ha rilevanza ai fini dell'accertamento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1956 ».

A mio modesto parere, la Commissione potrebbe, per non dire dovrebbe, accettare la lieve modifica che la Camera dei deputati ha ritenuto di apportare al nostro testo e ciò soprattutto in considerazione della necessità di definire la materia dell'adeguamento delle attrezzature dei panifici.

I colleghi ricorderanno come l'argomento sul quale si è maggiormente discusso nelle precedenti sedute sia stato quello dei forni a legna. Ora, io credo che con il disegno di legge in esame si sia tenuto conto delle varie esigenze, igieniche, di progresso ed anche di conservazione di una certa tradizione nella produzione di questo primo alimento della nostra popolazione.

Io vorrei invitare gli onorevoli colleghi ad approvare il provvedimento così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati. Penso che le cose siano arrivate ad un punto tale, per cui sia necessario garantire tutti coloro che operano nel settore della panificazione e nello stesso tempo i consumatori con una norma chiara e precisa, e ritengo che a ciò risponda il disegno di legge.

L E V I . Mi permetto di dissentire dal relatore, senatore Zannini, quando definisce lieve la modifica apportata dalla Camera. L'aggiunta approvata dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 4 muta totalmente il significato del provvedimento da noi approvato all'unanimità. Infatti affermando che le norme di cui alla legge 31 luglio 1956, numero 1002, non si applicano ai forni di cottura a legna nei centri abitati con popolazione inferiore ai 2.001 abitanti, si elimina ogni possibilità concreta di loro applicazione, perchè nei comuni con meno di 2.000 abitanti non esistono normalmente altri forni. Se si fosse parlato di comuni con 300 mila abitanti, la norma avrebbe avuto un significato; ma

parlare di centri con 2.000 abitanti è quasi una beffa!

Mi si permetta di parlare sinceramente. La mia impressione personale è che il disegno di legge, così come è stato modificato (e per le discussioni che si sono svolte alla Camera) abbia — mi dispiace dirlo — qualcosa di poco chiaro. Le norme che in questa Commissione, da parte di tutti i partiti, senza alcuna questione di carattere politico, sono state approvate con motivi validi e sensati, hanno incontrato l'opposizione ostinata di un gruppo, che non risponde affatto ad uno schieramento politico, e che è forse lo stesso interessato alla legge di dieci anni fa. Io credo che converrebbe fare un'indagine sui motivi delle modifiche che sono state apportate al nostro testo. Tale indagine sarebbe molto utile per una storia del costume parlamentare.

Non io certamente, ma i malevoli potrebbero essere indotti a pensare che non vi può essere alcun altro motivo all'infuori di un interesse privato dietro la modifica che è stata apportata; non si potrebbe altrimenti in alcun modo capire un'ostinazione di questo genere! E a dire — la questione sarà certo dibattuta sulla stampa nazionale — che siamo di fronte ad un esempio di malcostume politico molto grave! E che si può trovare qui un esempio di collisione tra interessi personali e privati e attività legislativa. Si deve dare dunque un'estrema importanza, non solo dal punto di vista del contenuto del disegno di legge, ma anche del costume politico italiano, alla storia assai curiosa di questo andare e venire del disegno di legge dal Senato alla Camera.

Mi riservo di tornare sui motivi particolari che hanno indotto la Commissione della Camera ad approvare la modifica che oggi ci viene sottoposta. Dal resoconto delle discussioni svoltesi nell'altro ramo del Parlamento osservo, infatti, che coloro che tenacissimamente si sono battuti per impedire l'esistenza dei forni a legna ed imporre da per tutto i forni elettrici (probabilmente di fornitura tedesca, secondo l'interpretazione che fu data dieci anni fa), non hanno portato alcun argomento valido per la propria ostinata opposizione

VERONESI. Si tratta soltanto di un preteso modernismo.

LEVI. Sì, lo stesso modernismo che ha portato alla costruzione delle case di Agrigento...! Mi auguro che non sia anche questo, in piccolo, un altro esempio di quel banditismo politico, che sta rovinando il Paese!

VERONESI. Io osservo che abbiamo sempre da imparare da ciò che gli altri vedono e che noi, invece, non abbiamo visto. Tuttavia, le considerazioni svolte dal relatore Bova nell'altro ramo del Parlamento a proposito della nostra attività non mi sembrano fondate. Si legge, ad esempio, nel resoconto sommario della discussione svoltasi alla Camera: « ... Considerato che l'articolo introdotto dal Senato creerebbe una ingiustizia e una grave sperequazione nei confronti dei panifici che già hanno ottemperato alle prescrizioni contenute nella legge n. 1002 e considerate altresì le difficoltà che incontrerebbero i controlli da esercitare sulla legna combustibile ai fini della tutela della salute, il relatore conclude dichiarandosi contrario alla modifica introdotta nel testo del provvedimento da parte del Senato ed auspica il ripristino del testo già votato dalla Camera ». Ed è su queste generiche contestazioni che pare siano basate tutte le argomentazioni di quei colleghi dell'altro ramo del Parlamento che si sono dimostrati contrari all'impostazione da noi data al disegno di legge.

Ora, se qui oggi si dovesse riaffermare quella concordanza di intenti che si è manifestata in occasione della precedente discussione del provvedimento, è certo che si determinerebbe una situazione di... tiro alla fune. Tuttavia, io non vedo perchè noi dovremmo modificare un punto di vista ragionevolmente espresso di fronte a delle affermazioni generiche e non motivate di opposizione a quello stesso punto di vista.

AUDISIO. Mentre concordo pienamente con le osservazioni fatte sia dal senatore Levi che dal senatore Veronesi, vorrei pregare il relatore, senatore Zannini, di fare con me alcune considerazioni. Dal momento

che si sostiene che questo disegno di legge deve essere urgentemente approvato soprattutto per ragioni di carattere igienico-sanitarie (sono queste infatti le ragioni che fino adesso sono state maggiormente prospettate), dovremmo domandarci se tali ragioni abbiano effettivo fondamento, soprattutto se si tiene conto che dal 1965 il provvedimento sta andando dall'una all'altra Commissione del Senato e della Camera e che la sua applicazione è talmente dislocata nel tempo per cui si arriva fino al 31 dicembre 1970. Se veramente esistessero delle ragioni igienico-sanitarie, questo disegno di legge dovrebbe essere in funzione già da tempo! Lasciamo da parte, dunque, gli argomenti di carattere igienico-sanitario e andiamo a cercare qualche altro.

Onorevoli colleghi, noi non possiamo imporre a quella parte della popolazione che gradisce consumare pane cotto nei forni a legna, sia esso prodotto in un piccolo centro od in una grande città, una rinuncia al suo diritto di scelta! Ogni cittadino ha costituzionalmente il diritto di scegliere il cibo che preferisce comperare. Ditemi, dunque, se la limitazione introdotta dai colleghi deputati al testo da noi approvato ha una ragione di validità! Se non si troverà un argomento che riesca ad essere convincente almeno dal punto di vista formale, non dico sostanziale, penso che non possa, oggi, la nostra Commissione modificare quanto ha in una precedente seduta giustamente e saggiamente deciso in merito a questo argomento.

Noi presenteremo un emendamento soppressivo al primo comma dell'articolo 4, pur accettando il secondo comma, che, secondo noi, non ha grande rilevanza, a dimostrazione che non siamo pregiudizialmente contrari a tutte le modifiche che i colleghi della Camera ritengano di apportare a quanto noi deliberiamo.

In mancanza di argomenti che ci garantiscano che gli interessi particolaristici non hanno preminenza sugli interessi generali, io la prego, signor Presidente, di considerare che in questa Commissione noi siamo unanimemente concordi nel tener conto soltanto degli interessi generali del Paese e dei cittadini italiani.

P E R U G I N I . Mi pare che il punto sia proprio questo: vi sono motivi validi, obiettivi, apprezzabili per cui ognuno di noi che nelle precedenti sedute della Commissione è intervenuto sul disegno di legge ed ha approvato una certa impostazione debba mutare il proprio parere? Io non dico che non si debba mutare un giudizio di fronte ad una situazione che renda manifesto un errore contenuto nel giudizio stesso. Ma oggi io sono molto perplesso nel valutare le motivazioni addotte dai colleghi della Camera per la modifica apportata. Mi sembra che non vi siano elementi tali da indurci a votare in modo diverso dalle precedenti sedute. A meno che il relatore non ci porti un argomento che giustifichi un cambiamento del nostro parere, credo che questo parere non dobbiamo mutarlo soltanto perchè la Camera è stata di diverso avviso.

P R E S I D E N T E . Prima di dare la parola al relatore per sua replica, desidero leggere l'emendamento che viene proposto dal senatore Audisio. Esso tende a sopprimere, all'articolo 4, primo comma, le parole « nei centri abitati con popolazione inferiore ai 2.001 abitanti ».

Con l'approvazione di questo emendamento, il primo comma dell'articolo 4 rimarrebbe quello del testo da noi approvato e ad esso si aggiungerebbe il secondo comma approvato dalla Camera dei deputati: « L'esistenza di tali forni non ha rilevanza ai fini dell'accertamento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 ». Il disegno di legge dovrebbe quindi tornare alla Camera per l'approvazione della soppressione prevista dall'emendamento testè letto.

Io credo che il relatore, pur avendo presenti le esigenze che sono state manifestate, abbia inteso soprattutto far considerare la necessità di giungere ad una conclusione su una materia così a lungo dibattuta.

Z A N N I N I , *relatore*. Vorrei rispondere, sia pure brevemente, ad alcuni interventi, prima di tutto a quello del senatore Levi. Mi sento in dovere di dire che approvo personalmente il disegno di legge così come è venuto dalla Camera. Il Senato ri-

orderà che ero del parere di apportare queste modifiche, rese urgenti e necessarie, come cercherò di mostrare più avanti. Respingo nettamente qualsiasi accenno ad un collegamento con interessi particolari e respingo, ancora più energicamente, l'accenno fatto al malcostume, come pure mi sembra un po' troppo forte la frase che si è usata allorchè si è parlato di banditismo politico; io non vedo perchè per un disegno di legge come questo si debba ricorrere a certe espressioni. Cerchiamo, invece, di ragionare sulla realtà dei fatti. Prima di tutto questo disegno di legge non ha avuto origine nel dopoguerra, ma nel 1938; in secondo luogo il progresso e la tecnica portano inevitabilmente ad una evoluzione. Sono, inoltre, da prendere in esame, se si vuole considerare più a fondo la questione, le ragioni igieniche e le diverse condizioni dei lavoratori nei forni a gas e a legna.

E evidente che i legislatori, che hanno il compito di adeguarsi ai nuovi progressi, debbono, per forza di cose, porre in essere ordinamenti e disposizioni per aumentare il vantaggio generale.

Se applicassimo anche in altri settori il concetto espresso dal senatore Audisio, secondo il quale il cittadino deve essere libero in tutto e per tutto, dovremmo lasciare che questi, nella sua libertà, non essendo adeguatamente informato di nuove scoperte e applicazioni tecniche, faccia del male a se stesso.

E ancora da dimostrare scientificamente che il pane cotto con i forni a legna, secondo i sistemi tradizionali, sia migliore, sotto l'aspetto igienico e alimentare, del pane cotto con i forni elettrici.

VERONESI. È ancora da dimostrare anche il contrario.

ZANNINI, relatore. Mi dispiace dire al senatore Veronesi che egli fa riferimento all'antichità, ma nella antichità la vita media arrivava a quarant'anni.

Si è inoltre scientificamente e tecnicamente dimostrato che in un forno elettrico si può lavorare molto meglio che in un forno a legna sia per la quantità di pane che per

le condizioni migliori che vanno a vantaggio di tutta la popolazione, perchè il riscaldamento elettrico elimina una infinità di inconvenienti. Non vedo perchè per un preteso gusto che potrebbe essere anche espressione di un eccessivo individualismo, si debba sacrificare una intera popolazione in mezzo alla quale si vive.

AUDISIO. Scusi se la interrompo; nessuno vuole impedire il progresso, ma lasciamo stare i forni a legna che già esistono.

VERONESI. Perchè allora non aboliamo tutte le cucine a gas e a legna? Se vogliamo essere coerenti ed igienisti, dovremmo anche abolire tutte le cucine a gas, perchè ogni volta che vengono usate si potrebbe pensare di restare avvelenati.

ZANNINI, relatore. Dobbiamo parlare di forni e pane ed è stato dimostrato scientificamente e tecnicamente che con il forno elettrico si può lavorare e far lavorare molto meglio coloro che sono addetti a quei lavori. Anche volendo considerare alla pari le condizioni igieniche, sanitarie e alimentari dei due sistemi di cottura, non vedo perchè non si debba approvare un disegno di legge che modernizza la cottura del pane. Tornando a dire che gli argomenti opposti sono importanti, penso che un disegno di legge, che è in discussione ormai da moltissimi anni, debba essere varato: il fatto che si è tanto ritardato nell'applicazione della legge sulla cottura del pane, non deve essere un motivo per ritardarlo ancora. Direi, quindi, che sia giunto il momento che un disegno di legge, su cui si discute ormai da 25-30 anni, venga approvato o altrimenti venga abrogata la legge. Il conto è stato fatto e il calcolo del costo della trasformazione non raggiunge assolutamente i due milioni; un operatore in questo settore, quando trasforma i suoi strumenti di produzione in base alla legge, ha tutti gli aiuti e i contributi possibili. Comunque però è opportuno ascoltare anche il rappresentante del Governo.

VERONESI. Non riesco a capire perchè si vuole fare unicamente una que-

stione di razionalizzazione dell'apparato produttivo. Siamo in una posizione di possibile concorrenza fra coloro che intendono avere un pane cotto in una maniera e coloro che lo vogliono cotto in un'altra. È ben fermo che il pane di quantità dovrà essere cotto nei forni elettrici, perchè non è possibile, in quelli a legna, fare del pane in quantità; non vediamo per quale motivo, per un'esigenza di razionalizzazione, si debba togliere la possibilità che sussistano i forni a legna pur con tutti i criteri igienici richiesti. Arriviamo persino al paradosso, perchè siamo persone aberranti, di approvare questo disegno di legge e stasera andare in una pizzeria ed essere felici che ci venga preparata una pizza con le mani. Occorre pure un minimo di coerenza!

L E V I . Per moltissimi motivi puramente razionali, l'argomento portato dal relatore Zannini non sta in piedi, perchè di fronte a qualunque altra produzione di qualunque altro oggetto industriale, dalle automobili alle scarpe, il progresso porta ad una applicazione di mezzi moderni. Siamo d'accordo che si debbano approvare delle leggi; dovremmo, però, anche proibire la produzione a mano delle scarpe e di qualunque altro oggetto perchè è una produzione tecnicamente meno moderna? In questo modo si verrebbe a decretare l'abolizione dell'artigianato a mano.

P R E S I D E N T E . Tutto questo è stato discusso altre volte.

L E V I . Concludo dicendo che mi riservo di chiedere il passaggio del disegno di legge in sede referente e di discuterne in Assemblea.

M A L F A T T I , *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Signor Presidente, ho poco da aggiungere perchè il Governo, nella discussione precedente in Commissione, si è già espresso sul provvedimento di legge che alcuni intendono inviare per la terza volta alla Camera dei deputati o in Aula. Il Governo non può fare opposizione e non può

che rimettersi alle decisioni della Commissione. Desidero solamente, avendo partecipato alla discussione della Commissione industria della Camera, mettere in rilievo due questioni, che possono avere una loro obiettiva importanza.

Il dibattito svoltosi alla Camera è stato di tipo diverso da quello svoltosi al Senato. Le obiezioni mosse al provvedimento da molti deputati non sono state determinate tanto dalla considerazione della libertà di scelta del consumatore, quanto dalla considerazione della necessità di salvaguardare gli interessi delle popolazioni dei centri più poveri e disagiati, quelli cioè dove non vi è energia elettrica o dove, comunque, non è prevedibile l'installazione di un forno elettrico per la spesa che la trasformazione comporta; e ciò al fine di dar vita ad una norma che tenga conto della realtà delle cose. In questo senso, quindi, non si è parlato di comuni, dal momento che la norma sarebbe stata troppo restrittiva, bensì di centri abitati. Si tratta, in sostanza, di una locuzione molto più ampia, che comprende quelle frazioni le quali, pur appartenendo a comuni con popolazione molto superiore ai duemila abitanti, tuttavia hanno caratteristiche tali da non rendere immaginabile una trasformazione come quella prevista dal disegno di legge.

Una seconda considerazione si richiama proprio alla legge del 31 luglio 1956, ed è stata fatta da alcuni deputati che hanno sostenuto il provvedimento dall'inizio. Cioè ad un certo momento si potrebbe determinare una situazione tale da scoraggiare (da impedire addirittura) l'introduzione di forni elettrici. Quella condizione di assoluta parità, espressa dal Senato nella sua maggioranza, per cui dovrebbe essere possibile produrre pane sia con forni elettrici che con forni a legna, lasciando libero il consumatore di approvvigionarsi dell'uno o dell'altro tipo di pane, potrebbe non realizzarsi in base a quanto disposto dall'articolo 2 della legge del 31 luglio 1956. Come è noto, infatti, i forni sono sottoposti ad una autorizzazione e ad una licenza, e all'articolo 2 della citata legge è detto che la Commissione, che è presieduta dal Presidente della Camera di

commercio, industria e agricoltura, accerta l'opportunità del nuovo impianto in relazione alla densità dei panifici esistenti e del volume della produzione nella località dove è stata chiesta l'autorizzazione. In altre parole, attraverso questa norma, si potrebbe arrivare ad una cristallizzazione della situazione esistente.

Facciamo l'ipotesi di un centro con un numero relativo di abitanti ed un numero modesto di forni, i quali siano tutti a legna; vi sarebbe sicuramente in questo caso l'impossibilità di aprire un forno elettrico, essendo la produzione satura, per il numero più che abbondante di forni a legna. In questo modo non si avrebbe più una situazione di parità tra produzione di pane con forno a legna e di pane cotto con forno elettrico, perchè vi sarebbe l'impossibilità di installare un forno elettrico. Non vi sarebbe cioè, possibilità, per un eventuale operatore, di installare un forno elettrico, perchè non potrebbe ottenere l'autorizzazione, essendo la produzione nel comune satura per la presenza dei forni a legna. Non si opererebbe, quindi, quella trasformazione che, mi pare, sostanzialmente nessuno contesta come opportuna e positiva. Si contesta, infatti, che il forno a legna produca del pane dannoso alla salute, ma non si contesta che, per il consumo di massa, la panificazione con forni a cottura elettrica dia maggiori garanzie di quanto non possa offrirne la panificazione attraverso forme tradizionali.

Ho voluto far presente alla Commissione, dal momento che il resoconto sommario delle sedute della Commissione della Camera è generalmente succinto (il resoconto stenografico ancora non è stato stampato), un argomento tra i maggiori portati da coloro che, come il relatore, hanno sostenuto il provvedimento; d'altra parte ho desiderato chiarire questo punto formale, che ha la sua importanza, perchè da una lettura affrettata e sommaria potrebbe derivare la sensazione che l'emendamento introdotto dalla Camera sia più restrittivo di quanto in realtà non è. Certamente lo sarebbe se si facesse riferimento ai comuni anzichè ai centri abitati.

Detto questo, non ho che da concludere rimettendomi al giudizio della Commissione per i successivi sviluppi che il disegno di legge potrà avere anche in riferimento all'eventuale articolo che il senatore Levi pubblicherà sulla stampa per rendere edotta l'opinione pubblica dell'argomento. Egli avrà probabilmente materia per considerazioni sul costume politico o sui rapporti tra gruppi di pressione e rappresentanza politica, ma avrà anche materia per mettere in discussione il sistema bicamerale e la paralisi che da esso può derivare in un caso particolare come è quello del provvedimento certamente importante che stiamo esaminando e che, dal punto di vista statistico, fa sicuramente onore alle discussioni dei due rami del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Vorrei chiedere un chiarimento al relatore. Mi pare che il disegno di legge, che ha occupato tanto del nostro tempo, qualche volta in modo un po' accademico, e che sostanzialmente è il frutto dell'unione di diversi provvedimenti, miri a prorogare dei termini che venivano a scadere.

Desidererei appunto che si precisasse se i termini che con il disegno di legge vengono prorogati al 31 dicembre 1970 sono già scaduti oppure scadranno al 31 dicembre 1966. Mi pare che l'elemento abbia importanza.

Z A N N I N I , relatore. Sono già scaduti.

P R E S I D E N T E . In questo momento siamo dunque carenti nella legislazione. C'è un disegno di legge che è scaduto nei termini e il continuo andare e venire tra la Camera e il Senato nuoce a tutti. Non si era mai dato il caso, in precedenza, che un disegno di legge scadesse senza sanzioni per coloro che non si sono adeguati ai termini previsti dalla legge. Per questo volevo pregare la Commissione di rinviare la discussione solo di una seduta, perchè se verrà accettato l'emendamento Audisio, ciò porterà la necessaria conseguenza di rinviare il disegno di legge alla Camera, e la Camera a sua volta potrebbe rinviarlo al

Senato. Io vorrei riflettere ancora su questo punto e potrei parlare con il Presidente della Commissione industria della Camera, anche se i due rami del Parlamento, sul piano dell'ordine dei lavori, hanno reciproca autonomia.

AUDISIO. Vorrei dire che questo suo intervento, signor Presidente, suscita alcune perplessità: non mi parrebbe molto produttivo l'incontro, da lei ventilato, con il Presidente della Commissione industria della Camera e dico questo a tutela della sua personalità e della sua indiscussa autorità. Lei sa, onorevole Presidente, che abbiamo deferenza in maniera assoluta e certa verso di lei; però le ragioni che ha addotte per la sua titubanza in ordine a questo argomento non sono giustificate, perchè i termini sono certamente scaduti fin dal 1962 e nessuno è morto di fame da allora ad oggi.

PRESIDENTE. Non sono state applicate sanzioni per nessuno: questo è il punto da mettere in evidenza.

AUDISIO. Comunque, signor Presidente, quello che, secondo me, dovrebbe essere tenuto nella dovuta considerazione è proprio l'espressione che è stata adoperata nell'emendamento apportato dalla Commissione industria della Camera. Occorre precisare il significato del termine « centri abitati », dal punto di vista giuridico, sociale ed economico, perchè per me si potrebbe trattare di qualunque luogo dove si viva in comunità.

MONTAGNANI MARELLI. I centri abitati sono un agglomerato di 25 case.

AUDISIO. Se vi sono 25 case non vi può essere panificio.

MALFATTI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. « Centro abitato » è quello la cui popolazione non supera i 2.001 abitanti.

AUDISIO. Nel nostro ordinamento abbiamo organi ben definiti, come il Comu-

ne e la Provincia, a cui far riferimento. Vorrei che cominciassimo a sgombrare il terreno da alcune questioni che non esistono: parlare dei lavoratori dei panifici non è affatto pertinente con il nostro argomento, perchè si lavora sia con il forno elettrico che con quello a legna; il vero problema è la cottura del pane. Le differenze di condizioni di lavoro non sono molte. Si tratta di un problema di legalità costituzionale: vogliamo che nel nostro Paese la confezione naturale del pane e la sua cottura possano avvenire nel modo più opportuno; non esistono ragioni economiche, igieniche, sanitarie o sociali e non c'è alcun elemento che impegni il Parlamento ad approvare una legge, quando di quella legge non se ne sente il bisogno. Quando ci richiamiamo alla legge 31 luglio 1956, i cui termini dovrebbero essere prorogati, constatiamo che la legge si riferisce a nuovi impianti. È vero che i forni a legna non sono più tanto numerosi ed è vero che il pane cotto in forni a legna costa di più del pane cotto nei forni elettrici, ma è questione di gusto. Possiamo forse privare i cittadini di avere un loro gusto e una loro preferenza?

Concludendo: in relazione al secondo comma dell'articolo 4 non sollevo più alcuna opposizione, ma rimane ferma la mia proposta di sopprimere nel primo comma le parole « nei centri abitati con popolazione inferiore a 2.001 abitanti ».

PRESIDENTE. Il nuovo testo proposto dal senatore Audisio mi sembra risponda agli interessi della popolazione.

Sostanzialmente la posizione è questa: io mi ero preoccupato, perchè mi sembrava poco accettabile un continuo andirivieni di un provvedimento tra i due rami del Parlamento. Peraltro, è evidente che sia il Senato sia la Camera dei deputati sono autonomi e, quindi, se la nostra Commissione ritiene di pronunciarsi diversamente da quanto deciso dalla Commissione della Camera, il disegno di legge ritorna all'esame dell'altro ramo del Parlamento. D'altro canto io mi preoccupavo della sollecitudine dell'approvazione del provvedimento: invece ho rilevato che si tratta di un problema che risale al 1962: evidentemente, essendo già passati 4 anni,

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est. tur.)

47ª SEDUTA (16 novembre 1966)

se trascorrono ancora 15 giorni non accade nulla di irreparabile.

Il relatore ha espresso il suo pensiero e certamente non voleva negare, nelle sue considerazioni, il valore di una posizione unanime della nostra Commissione.

ZANNINI, *relatore*. A prescindere dal fatto che il disegno di legge è stato concertato anche col Ministro della sanità, per cui è chiaro che sussistono delle ragioni igienico-sanitarie, mi preoccupa il rilievo mosso dall'onorevole Sottosegretario e cioè che, siccome per concedere permessi di nuovi forni ci deve essere l'approvazione della Camera di commercio, se non si approva il provvedimento si impedisce in una determinata zona l'apertura di nuovi forni. E allora dove va a finire la libertà del cittadino? Se uno deve essere libero di mangiare il pane di suo gusto, ci deve essere anche colui che è libero di aprire un forno il punto è questo.

PRESIDENTE. Il punto è di arrivare al varo del provvedimento.

ZANNINI, *relatore*. Non saprei proprio come rispondere alle obiezioni sollevate dall'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Comunque, a questo punto è evidente che il relatore deve esprimere il suo pensiero sull'emendamento proposto. A me tuttavia pare che l'abbia già fatto.

ZANNINI, *relatore*. A mio avviso, il secondo comma si riferisce alla parte terminale del primo, e, quindi, non può essere soppresso.

AUDISIO. La legge 31 luglio 1956, n. 1002 non fa alcun riferimento a limiti di popolazione.

MONTAGNANI MARELLI. La disposizione del secondo comma diventa generale sopprimendo l'ultima parte del primo comma.

ZANNINI, *relatore*. Mi sembra che non sia così

AUDISIO. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, recita: « La Commissione, che è costituita e presieduta dal Presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura, accerta l'opportunità del nuovo impianto in relazione alla densità dei panifici esistenti o del volume della produzione nella località ove è stata chiesta l'autorizzazione ». Quindi tutto il territorio nazionale è coperto: è la Commissione che andrà a decidere.

ZANNINI, *relatore*. Ciò conferma la mia osservazione che la Camera dei deputati abbia ritenuto indispensabile il secondo comma.

PRESIDENTE. Sopprimendo la parte finale del primo comma, il secondo comma praticamente allarga i vantaggi già esistenti.

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sempre rimettendomi alla decisione della Commissione, mi permetto di far osservare che, a questo punto, resta di difficile interpretazione il significato del disegno di legge in esame. Cioè, dopo il processo di revisione cui si è ritenuto di sottoporre il testo, è difficile capire il motivo per cui il Parlamento ritiene di approvare un simile provvedimento.

PERUGINI Per i nuovi impianti.

PRESIDENTE. Lo scrupolo dell'onorevole Sottosegretario è comprensibile, tuttavia mi pare di aver puntualizzato già all'inizio il problema. Cioè, questo disegno di legge, originariamente, aveva lo scopo di ripristinare i termini degli obblighi da assolvere in base alla legge 16 aprile 1962, n. 186, per l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici ai requisiti richiesti dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002. Abbiamo perciò una disposizione caduta in desuetudine essendo trascorsi ben 4 anni. Invece, c'è un particolare aspetto delle norme sui panifici che può ancora essere disciplinato con il provvedimento in discussione; ed è su questo aspetto che sono stati proposti de-

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

47ª SEDUTA (16 novembre 1966)

gli emendamenti, sui quali gradirei sentire il parere definitivo del relatore.

ZANNINI, *relatore*. Mi rimetto al Governo e alla maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dei primi tre articoli del disegno di legge che la Camera dei deputati non ha modificato.

Art. 1.

I termini di cui alla legge 16 aprile 1962, n. 186, per l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici ai requisiti richiesti dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, sono ulteriormente prorogati come segue:

al 31 dicembre 1967, per i panifici situati in comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;

al 31 dicembre 1968, per i panifici situati in comuni con popolazione da 5.001 a 20.000 abitanti;

al 31 dicembre 1969, per i panifici situati in comuni con popolazione da 2.001 a 5.000 abitanti;

al 31 dicembre 1970, per i panifici situati in comuni con popolazione inferiore a 2.001 abitanti.

Art. 2.

Dopo la scadenza dei termini stabiliti nel precedente articolo, le imprese che non abbiano adeguato l'attrezzatura dei panifici ai requisiti tecnici prescritti dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, non potranno più esercitare la loro attività.

L'inosservanza della disposizione del comma precedente è punita con l'ammenda nella misura e con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 31 luglio 1956, n. 1002. Le imprese inadempienti sono altresì soggette alla revoca della licenza.

Art. 3.

I benefici di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni, e di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1961, n. 649, sono estesi alle trasformazioni dei forni da pane e delle attrezzature tecniche dei panifici a norma della presente legge.

Do ora lettura dell'articolo 4 che è stato modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

Le norme di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, e successive modificazioni e di cui agli articoli che precedono, non si applicano ai forni di cottura a legna allo stato naturale, nei centri abitati con popolazione inferiore ai 2.001 abitanti.

L'esistenza di tali forni non ha rilevanza ai fini dell'accertamento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.

Metto ai voti l'emendamento dei senatori Audisio e Veronesi, soppressivo delle parole finali del primo comma dell'articolo 4: « nei centri abitati con popolazione inferiore ai 2.001 abitanti ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati, quale risulta dopo l'emendamento soppressivo testè approvato.

(È approvato).

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con la modificazione testè apportata.

(È approvato).

Discussione e approvazione dei disegni di legge: « Applicazione della legge 3 gennaio 1960, n. 15, per il completamento e l'aggiornamento della Carta geologica d'Italia e integrazioni alla legge stessa » (1851), e: « Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Ammini-

strazione dello Stato assunto dal Ministero dell'industria e del commercio per il completamento e aggiornamento della Carta geologica d'Italia, ai sensi della legge 3 gennaio 1960, n. 15 » (1852)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Applicazione della legge 3 gennaio 1960, n. 15, per il completamento e l'aggiornamento della Carta geologica d'Italia e integrazioni alla legge stessa » e: « Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto dal Ministero dell'industria e del commercio per il completamento e aggiornamento della Carta geologica d'Italia, ai sensi della legge 3 gennaio 1960, n. 15 ».

Data l'identità delle materie dei due disegni di legge, propongo che la discussione generale di essi avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale.

F O R M A , relatore. Il primo dei due disegni di legge in esame si riferisce in modo particolare all'interpretazione della legge 3 gennaio 1960, n. 15; il secondo al contratto con il personale assunto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il completamento e l'aggiornamento della Carta geologica d'Italia.

L'articolo 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 15, mette in evidenza che il Ministero dell'industria e del commercio, per condurre a termine entro il termine fissato l'aggiornamento e la pubblicazione della Carta geologica d'Italia e i relativi studi, ha la facoltà di affidare i lavori in tutto o in parte a istituti scientifici, enti statali similari ed a tecnici specializzati, anche estranei all'Amministrazione dello Stato. Nella interpretazione della norma, soprattutto in sede di controllo, è sorto qualche dubbio sulla possibilità di utilizzare i fondi stanziati dalla legge, che sono 2.500 milioni suddivisi in un decennio, per spese di carattere generale del Ministero sia pure riferite a questa particolare attività. È evidente — e la relazione ministeriale lo riconosce — che il Ministero, per coordi-

nare le attività degli enti esterni e dei tecnici — professori, geologi, eccetera — assunti per l'espletamento del lavoro ed anche per quella parte che esso svolge in proprio, abbisogna di un notevole ampliamento dell'azione amministrativa centrale e, quindi, di un notevole aumento delle spese di gestione, specie di quelle che riguardano il pagamento di personale, soprattutto del ruolo esecutivo, che deve essere assunto a contratto e che viene talvolta scelto tra il personale già assunto dal Ministero con lavoro straordinario. Il dire soltanto che le spese generali e per questo personale possono essere sostenute con i fondi stanziati dalla legge potrebbe, però, portare qualche dubbio sull'ampiezza e sul modo di usare le somme poste a disposizione. Il Ministero, perciò, si occupa di stabilire, con il provvedimento in esame, quale percentuale può essere impiegata per sostenere le spese straordinarie e quale per le spese generali. In particolare, stabilisce che tale percentuale sia non eccessiva, fissandola nella misura del 15 per cento. Pare al relatore che il disegno di legge sia necessario per quanto riguarda la interpretazione della legge 3 gennaio 1960, n. 15, e opportuno per quanto concerne la limitazione della percentuale, che può essere disposta per far fronte alle spese generali e di personale assunto a contratto, e, quindi, ne propone l'approvazione.

Il secondo provvedimento riguarda la disciplina di lavoro per il personale a contratto che è stato assunto per l'aggiornamento e il completamento della Carta geologica d'Italia. Tale personale sinora è stato assunto con un trattamento che è un po' differente da quello con il quale vengono assunti i contrattisti di altre Amministrazioni statali, come Presidenza del Consiglio, Ministero del turismo, eccetera.

L'articolo 1 prevede che l'assunzione del personale deve essere regolata con l'emanazione di un'apposita disciplina che, naturalmente, deve uniformarsi a quella che già regola il lavoro dei contrattisti degli altri Ministeri. La norma si propone anche di prorogare l'età utile per la partecipazione ai concorsi del personale che presta la sua opera in qualità di contrattista presso l'Amministrazione dello Stato per il completamen-

to e l'aggiornamento della Carta geologica d'Italia. E ciò per un duplice motivo. Prima di tutto per favorire l'impiego di personale che ha già prestato servizio specifico e che, quindi, possiede una certa esperienza; in secondo luogo per equità nei confronti di un personale che ha già prestato la sua opera nel settore, e che dovrebbe così usufruire di un vantaggio di 5 anni rispetto all'età richiesta per l'ammissione al concorso avente per scopo il passaggio alle dipendenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Anche di questo secondo disegno di legge propongo l'approvazione.

Ricordo che al secondo disegno di legge è necessario apportare una modificazione di carattere formale nel senso di sostituire la denominazione del Ministero dell'industria e del commercio con l'altra di « Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato », tutte le volte che tale Ministero è citato

V E R O N E S I . Sono favorevole ad entrambi i provvedimenti, tuttavia mi chiedo se proprio in dipendenza di quanto è avvenuto recentemente nel nostro Paese non sia opportuno, per gli ulteriori lavori, ampliare l'esame strettamente geologico previsto dalla legge del 1960, per riguardarlo in un quadro più ampio, più vasto, di utilizzazione anche ai fini della difesa del suolo. Non voglio qui ripetere quanto abbiamo già avuto occasione di dire a proposito dei recenti avvenimenti; tuttavia penso che proprio essi confermino la necessità che la situazione geologica del nostro Paese debba essere esaminata anche sotto il profilo della sua anzianità e della sua giovinezza, per la prevenzione delle conseguenze di quello che Giustino Fortunato definiva « sfasciume geologico ». Non voglio approfondire un concetto che, del resto, non mi è neppure chiaro, ma sottopongo al Governo, che potrà meglio esaminare il problema, la considerazione che quanto abbiamo dovuto purtroppo lamentare possa orientarci e indurci ad attuare una intensificazione ed estensione del lavoro geologico in funzione della difesa del suolo dalle erosioni e da ogni altro evento dannoso.

T R A B U C C H I . Non sembra opportuno che si adoperino i fondi che sono stati stanziati per l'acquisto delle apparecchiature scientifiche, eccetera, per pagare le ore di straordinario, la tredicesima e tutto il resto. Noi dovremmo dire che occorrono soldi in più per la Carta geologica d'Italia. È evidente, infatti, che i mezzi che si è stabilito dovessero servire per l'attrezzature tecnico-scientifiche devono essere utilizzati per questo scopo.

Ora, le osservazioni fatte dovrebbero portare ad una conclusione. È necessario, per le ragioni esposte anche dal senatore Veronesi, che sia completata e aggiornata al più presto la Carta geologica d'Italia. Quindi, approviamo i due disegni di legge come provvedimenti in qualche modo transitori, ed esprimiamo al tempo stesso il voto che, tenendo conto anche delle esigenze manifestatesi in occasione dei recenti disastri, si metta il Ministero nelle condizioni di retribuire adeguatamente geologi e tecnici e di avere le attrezzature necessarie, aumentando i fondi messi a disposizione del Ministero medesimo, perchè è evidente che, con i mezzi previsti dalla legge del 1960, nel 1966 non si può fare un lavoro sufficientemente proficuo.

P R E S I D E N T E . Lei presenta quindi un ordine del giorno?

T R A B U C C H I . Sì. Esso potrebbe essere così formulato:

« La 9ª Commissione del Senato, nell'approvare i disegni di legge nn. 1851 e 1852, fa voti perchè la Carta geologica del Paese sia al più presto completata, tenendo presente l'esigenza di una migliore conoscenza dello stato del territorio, la cui necessità si è rivelata in tutta la sua urgenza, in occasione dei recenti disastri e della scelta delle misure da predisporre per fronteggiarli adeguatamente »

V E C E L L I O . Io penso che in questa discussione si debba tener conto del Corpo delle miniere che è interessato alla materia che stiamo trattando e che non ha, secondo me, né un organico adeguato, né le attrezzatu-

re sufficienti per assolvere gli importanti compiti che gli sono affidati.

Alcune esperienze recenti e meno recenti (mi riferisco al Vajont e ad Agrigento) dimostrano quanto sarebbe necessaria una più approfondita conoscenza geologica dei terreni delle varie zone del nostro Paese.

Vi è, ad esempio, una situazione alquanto confusa per quanto riguarda i movimenti franosi in Italia. Io ho frequenti occasioni di consultare la Carta geologica del Paese e, per quanto riguarda le frane, vi trovo soltanto indicato che nella tale zona vi è una frana di tanti ettari. Non si parla della pericolosità o meno della frana, soprattutto non si interviene con i mezzi che la tecnica oggi mette a disposizione degli studiosi per individuare l'effettiva consistenza della frana stessa. Nella mia provincia, ad esempio, vi sono delle frane, alcune delle quali durante le alluvioni si muovono, altre stanno ferme. Avremmo bisogno, è evidente, di una maggiore conoscenza in questo campo. Durante le recenti alluvioni, il Prefetto della provincia di Belluno si è avvalso della opera di geologi privati i quali, utilizzando gli elicotteri militari, si sono spostati nelle zone colpite ed hanno potuto così dare suggerimenti circa gli interventi da operare.

Io mi associo alle osservazioni fatte dal collega Trabucchi e sottoscrivo il suo ordine del giorno. Noi dobbiamo non solo studiare i terreni, i movimenti franosi, eccetera, ma dobbiamo anche poter studiare i progetti esecutivi tenendo conto della effettiva situazione dei terreni. Forse da parte dei privati si studiano i progetti con maggiore attenzione per certi fenomeni, mentre da parte delle Amministrazioni pubbliche si studiano senza avere cognizioni esatte dal punto di vista geologico; ciò dà luogo, poi, a delle modifiche dei progetti stessi ed anche a modifiche nella impostazione economica delle iniziative, determinando così disappunti e delusioni.

Nel dare la mia approvazione ai due disegni di legge in esame, io sollecito pertanto anche un maggiore impegno del Governo (e prego il Sottosegretario di farsi interprete

del mio pensiero nella sede opportuna) nel settore delle ricerche geologiche, affinché gli organismi che già operano in questo settore abbiano un personale sufficiente e le attrezzature tecniche necessarie.

B O N A F I N I . Di queste cose, poi, non se ne terrà nessun conto, come è avvenuto nel passato! Questa è la verità!

P R E S I D E N T E . Senatore Bonafini, se vuole, può prendere la parola.

B O N A F I N I . Non è necessario. Credo di avere espresso il mio pensiero.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla lettura ed alla votazione degli articoli dei due disegni di legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 1851

Articolo unico

All'articolo 5 della legge 3 gennaio 1960, n. 15 è aggiunto il seguente comma:

« Una quota non superiore al 15 per cento degli stanziamenti annuali di cui al precedente comma, potrà essere destinata, a partire dall'anno 1966, a oneri di carattere generale e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonchè alle spese occorrenti per compensi agli estranei all'Amministrazione dello Stato, utilizzati per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della Carta geologica d'Italia. La somma corrispondente a detta quota sarà annualmente ripartita con decreti del Ministro del tesoro, fra i vari capitoli relativi a tali spese dello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio ».

(È approvato).

DISEGNO DI LEGGE N. 1852

Art. 1.

Le prestazioni dei geologi e tecnici specializzati, estranei all'Amministrazione dello Stato, utilizzati dal Ministero dell'industria e del commercio in applicazione dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 15, sono regolate da apposito disciplinare da emanare dall'Amministrazione interessata d'intesa con il Ministero del tesoro, non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il disciplinare avrà effetto dal 1° marzo 1966.

(È approvato).

Art. 2.

Per la partecipazione ai concorsi nei ruoli del Corpo delle miniere banditi dal Ministero dell'industria e del commercio il limite di età previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aumentato di cinque anni a favore dei geologi e dei tecnici specializzati di cui al precedente articolo.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con i fondi

stanziati nello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio ai sensi dell'articolo 5 della legge 3 gennaio 1960, n. 15.

(È approvato).

Metto ai voti il seguente ordine del giorno, presentato, su entrambi i disegni di legge, dal senatore Trabucchi:

« La 9ª Commissione del Senato, nell'approvare i disegni di legge nn. 1851 e 1852, fa voti perchè la Carta geologica del Paese sia al più presto completata, tenendo presente l'esigenza di una migliore conoscenza dello stato del territorio, la cui necessità si è rivelata in tutta la sua urgenza in occasione dei recenti disastri e della scelta delle misure da predisporre per fronteggiarli adeguatamente ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, ricordando che in sede di coordinamento si terrà conto della modificazione di carattere formale, proposta dal relatore.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,35.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari